

ORIGINALE



**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**

Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI

Delibera del Direttore Generale: N. **425** del **11 APR. 2014**

OGGETTO: Presa d'atto del Regolamento regionale per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti (C.C.M.) delle Aziende Sanitarie della Puglia.
Regolamento attuativo Aziendale per la costituzione e per il funzionamento del Comitato Consultivo Misto.

U. O. proponente: Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno UNDICI del mese di APRILE, in Bari, nella sede del Policlinico, alle ore 14 con la continuazione, il Direttore Generale Dott. Vitangelo Dattoli, assistito dal Direttore Amministrativo Dott. Vito Montanaro e dal Direttore Sanitario Dott. Alessio Nitti, ha adottato la seguente


DELIBERAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 21 gennaio 2008 è stato adottato il Regolamento per il funzionamento del Comitato Consultivo Misto e modificato con deliberazione n. 1111 del 16 settembre 2011 (ad oggi costituito da n. 67 Associazioni accreditate) così come disposto dall'ARES Puglia con nota n. 3907 del 9.09.2003, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini per il tramite delle Associazioni di volontariato e Organismi di Tutela, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi dell'Azienda;

Considerato che:

- la Regione Puglia, ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge Regionale n. 25/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., ha adottato il Regolamento regionale n. 4 del 10 marzo 2014, pubblicato sul BURP n. 37 del 14.03.2014, per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti (C.C.M.) delle Aziende Sanitarie della Puglia;



Visti:

- gli importanti cambiamenti introdotti dal predetto Regolamento Regionale che riguardano in particolare: gli organi e la composizione del C.C.M., i requisiti più rigorosi fissati per l'accreditamento delle Associazioni;

Preso atto:

- che l'articolo 11 del predetto Regolamento regionale dispone che ogni Azienda adotti, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale, un Regolamento aziendale attuativo per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo Misto aziendale;
- della nota prot. n. 0002743 del 19.03.2014 del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia che richiama l'attenzione delle Aziende ed Enti del S.S.R. circa gli adempimenti del Regolamento Regionale n. 4/2014 con particolare riferimento agli artt. 11 e 12;

Ritenuto:

- pertanto di dover approvare il nuovo Regolamento aziendale per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo Misto dell'Azienda così come previsto dal R.R. n. 4 del 10 marzo 2014;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per tutto quanto espressamente indicato in narrativa:

1. di approvare il nuovo Regolamento aziendale per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo Misto Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico Giovanni XXIII di Bari, parte integrante del presente atto, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 4 del 10 marzo 2014;
2. di disporre che in fase di prima attuazione, le Associazioni che compongono il C.C.M. aziendale hanno 120 giorni di tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento per presentare al Direttore Generale della Azienda nuova istanza di partecipazione al C.C.M.;



3. di riservarsi l'adozione di successivo atto, decorsi i predetti 120 giorni, per lo scioglimento dell'attuale Comitato Consultivo Misto e l'istituzione del nuovo;
4. di disporre che l'attuale C.C.M., istituito e funzionante ai sensi del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 51 del 21 gennaio 2008 e modificato con deliberazione n. 1111 del 16 settembre 2011, da ritenersi scaduto e non rinnovato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è prorogato di diritto fino alla sua ricostituzione.
5. di dare mandato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di divulgare il regolamento in oggetto anche con la pubblicazione dello stesso nelle pagine dedicate all'Azienda del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it e di trasmettere il presente atto:
 - alle Associazioni ad oggi componenti il C.C.M. aziendale;
 - al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia;
 - all'Ufficio del Servizio Sociale dell'Azienda;
 - al Dirigente Responsabile Ufficio Valutazione Qualità, Accredimento e Sviluppo Organizzativo.

Il Responsabile del procedimento
Coll. Amm. vo
Dr.ssa Anna Maria Di Natale

Il Dirigente Amministrativo
ad interim URP
Dott. Pasquale Cassese

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vito Montanaro

Il Direttore Sanitario
Dott. Alessio Nitti

Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo Dattoli

Si attesta che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Informatico, sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale della Salute (sezione “Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII”) dal 14 APR. 2014.

U.O. Affari Generali
Il Coll. Amm.vo Esp.to
Dr.ssa Raffaella Castellaneta




REGIONE PUGLIA

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA

POLICLINICO – GIOVANNI XXIII B A R I

REGOLAMENTO COMITATO CONSULTIVO MISTO

ALLEGATO N. 1/A
Alla delibera n. 425 /DG del 11 APR. 2014



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA POLICLINICO – GIOVANNI XXIII B A R I

Art. 1

Istituzione del Comitato Consultivo Misto

1. Ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. R. n. 25/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., e del Regolamento Regionale n. 4 del 10 marzo 2014, al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini alla programmazione, alla valutazione ed al miglioramento qualitativo dei servizi sanitari e socio-sanitari, è istituito presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico – Giovanni XXIII il Comitato Consultivo Misto (C.C.M.) quale organismo di consultazione e partecipazione democratica dei cittadini.
2. All'interno dei C.C.M. - composti da utenti ed operatori delle Aziende sanitarie – viene privilegiata la partecipazione dei cittadini in forma organizzata, attraverso Associazioni di volontariato, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Associazioni di promozione sociale ed Organismi di tutela del diritto alla salute (d'ora in poi Associazioni) operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, in quanto tali soggetti collettivi sono ritenuti portatori di esperienze e competenze funzionali agli obiettivi che si intende perseguire.
3. Ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni, il C.C.M. rappresenta un momento d'incontro in cui periodicamente:
 - a) le Associazioni espongono collegialmente le esigenze dei cittadini-utenti e propongono strategie e strumenti per il rispetto dei diritti dei cittadini ed il miglioramento della qualità dei servizi;
 - b) l'Azienda presenta obiettivi e strategie finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati e promuove la collaborazione delle Associazioni per la loro realizzazione.

Art. 2

Funzioni

1. Le funzioni fondamentali dei C.C.M., ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. R. n. 25/2006, sono le seguenti:
 - a) Contribuire alla programmazione aziendale in materia di organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;
 - b) Valutare i servizi sanitari e socio-sanitari erogati, verificandone la funzionalità e rispondenza alle finalità del Servizio Sanitario Regionale ed agli obiettivi dei Piani Sanitari Regionali.

2. Per l'adempimento di tali funzioni i C.C.M. svolgono, con riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private accreditate con l'Azienda, anche attraverso formalizzati collegamenti con l'URP aziendale, le seguenti attività:

- Monitoraggio e verifica periodica dell'organizzazione, dei tempi e delle modalità di erogazione e della qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari.
- Presentazione di proposte e/o progetti per il superamento delle criticità rilevate, per il miglioramento della qualità, dell'accessibilità e dell'umanizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e per la valutazione del grado di soddisfazione dei cittadini-utenti (cd. qualità percepita).
- Valutazione annuale dell'organizzazione complessiva dei servizi sanitari e socio-sanitari dell'Azienda, da effettuare attraverso apposita relazione predisposta dalla Sezione Plenaria Aziendale del C.C.M..
- Collaborazione alla stesura di piani di educazione sanitaria.
- Proposte volte a promuovere la partecipazione e l'informazione degli utenti di servizi sanitari e socio-sanitari sui propri diritti, sui criteri e requisiti di accesso ai predetti servizi nonché sulle modalità di erogazione degli stessi.

Art. 3

Organi, costituzione e durata in carica

1. Sono organi del C.C.M. l'Assemblea delle Associazioni, la Sezione Plenaria, il Presidente.
2. Il C.C.M., ai sensi dell'art. 6, co. 5, lett. a) della L. R. n. 25/2006, si organizza esclusivamente in una Sezione Plenaria Aziendale.
3. Gli organi del C.C.M. di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere costituiti, per la parte di rappresentanza associativa, da soggetti che:
 - risultino titolari di rapporti di lavoro con la Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico – Giovanni XXIII ovvero con strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate con il S.S.R. ed operanti sul territorio regionale in cui insiste l'Azienda stessa;
 - risultino proprietari, azionisti o amministratori di strutture sanitarie o socio-sanitarie e private accreditate con il S.S.R. operanti sul territorio regionale in cui insiste l'Azienda stessa ed eroganti prestazioni in favore della stessa.
4. La costituzione del C.C.M. è disposta dal Direttore generale dell'Azienda con proprio atto deliberativo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;

5. Gli organi del C.C.M. durano in carica tre anni, salvo dimissioni volontarie dei singoli componenti

Art. 4

Requisiti e modalità di partecipazione delle Associazioni al C.C.M.

1. Requisiti per la partecipazione delle Associazioni al C.C.M. sono i seguenti:
 - a) Iscrizione nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato (L. 266/1991; L. R. 11/1994), ovvero nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000; L. R. 39/2007), ovvero nell'Elenco regionale delle ONLUS (D.Lgs. 460/1997), ovvero nell'Albo regionale delle Associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative no profit di genere (L. R. 7/2007; D.G.R. n. 67 del 31/1/2008);
 - b) Svolgimento di attività (documentabile) prevalente dell'Associazione in ambito sanitario o socio-sanitario da almeno 3 anni sul territorio regionale;
2. Non è consentita la partecipazione al C.C.M., al fine di non ingenerare situazioni di confusione dei ruoli nonché di potenziale conflitto di interessi con l'Azienda, alle Associazioni che rientrino nelle fattispecie di seguito indicate:
 - Associazioni che abbiano, come legali rappresentanti e/o come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari di rapporti di lavoro (sia subordinato che autonomo) con l'Azienda;
 - Associazioni che abbiano, come legali rappresentanti e/o come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari della proprietà o della gestione di strutture sanitarie socio-sanitarie private accreditate con il S.S.R. operanti sul territorio regionale ed eroganti prestazioni in favore dell'Azienda, ovvero soggetti titolari di rapporti di lavoro (sia subordinato che autonomo) con le predette strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate.
 - Associazioni in convenzione con l'Azienda o che erogino prestazioni in favore di quest'ultima o che ricevano dalla stessa finanziamenti di qualsiasi genere.
3. Le Associazioni che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che non incorrano nelle condizioni di cui al comma 2 possono presentare istanza al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico – Giovanni XXIII per la partecipazione al C.C.M. utilizzando apposito modulo di richiesta di accreditamento (allegato n.1) completata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato n.2).
Il Direttore generale dell'Azienda, dopo aver effettuato le opportune verifiche per il tramite dell'URP aziendale, autorizza l'inserimento delle Associazioni che ne abbiano fatto domanda all'interno dell'Assemblea di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Assemblea delle Associazioni

1. L'Assemblea è costituita dai Legali rappresentanti (o loro delegati) di tutte le Associazioni che partecipano al C.C.M. aziendale ed è presieduta dal Presidente del C.C.M.
2. Le Associazioni nazionali, regionali o provinciali che risultino articolate in una pluralità di sezioni a livello comunale (con medesimo codice fiscale) dovranno partecipare in forma unitaria all'Assemblea del C.C.M., potendo esprimere in tale sede un solo voto.
3. La prima riunione dell'Assemblea è convocata dal Direttore generale dell'Azienda. Successivamente, le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea sono convocate dal Presidente del C.C.M.
4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ovvero in via straordinaria in caso di necessità ed urgenza, anche su richiesta della maggioranza delle Associazioni che la compongono.
5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle Associazioni componenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le riunioni elettive o di scioglimento anticipato del C.C.M. nelle quali è necessaria la maggioranza dei componenti.
6. Non sono ammesse deleghe delle Associazioni per la partecipazione all'Assemblea.
7. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
 - Elege al proprio interno il Presidente ed il Vice-presidente del C.C.M.;
 - Elege al proprio interno i rappresentanti delle Associazioni nella Sezione Plenaria del C.C.M., nonché i relativi supplenti;
 - Individua i due componenti di propria rappresentanza nell'Ufficio di Segreteria del C.C.M., nonché i relativi supplenti;
 - Individua, in sede di prima riunione e poi annualmente, le categorie di temi da trattare ritenute prioritarie, rispetto alle quali ciascuna Associazione può presentare nella stessa sede relazioni o proposte di lavoro, fornendo in tal modo un contributo ampio e partecipato ai lavori annuali delle Sezioni Plenaria del CCM;
 - Promuove la partecipazione alle riunioni del C.C.M., nelle sue diverse articolazioni, di esperti per la trattazione di particolari tematiche;
 - Approva la relazione di valutazione annuale dell'organizzazione complessiva dei servizi sanitari e socio-sanitari dell'Azienda predisposta dalla Sezione Plenaria

Aziendale del C.C.M., che deve essere presentata e discussa in sede di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14, co. 4 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i..

8. Per gravi motivi, l'Assemblea delle Associazioni può chiedere - a maggioranza dei componenti - lo scioglimento anticipato del C.C.M., nella sua totalità, e procedere a nuova elezione dei relativi componenti. Tale scioglimento anticipato, così come la ricostituzione dell'intero C.C.M. è disposto dal Direttore Generale dell'Azienda con proprio atto deliberativo.

Art. 6 **Sezione Plenaria**

1. La composizione del C.C.M., della Sezione Plenaria deve garantire - ai sensi dell'art. 6, co. 5, lett. d) della L. R. n. 25/2006 - la presenza di due terzi a rappresentanti delle Associazioni che partecipano al C.C.M..
2. La Sezione Plenaria Aziendale del C.C.M., che al fine di garantire l'efficace funzionamento del Comitato non deve essere eccessivamente numerosa, è composta come segue:
 - Almeno otto delegati delle Associazioni che partecipano al C.C.M. operanti nell'ambito territoriale regionale
 - Il Direttore Generale dell'Azienda o un suo delegato;
 - Il Direttore Sanitario dell'Azienda;
 - Il Responsabile U.R.P. dell'Azienda ;
 - Il Responsabile dell'ufficio Servizio Sociale dell'Azienda;
 - Il Responsabile per la qualità dell'Azienda.
3. La Sezione Plenaria del C.C.M. si riunisce con cadenza almeno semestrale.
4. Il Direttore Generale dell'Azienda o un suo delegato, in accordo con il Presidente del C.C.M., assicura la presenza alle riunioni delle Sezioni Plenaria del C.C.M. delle figure professionali aziendali idonee a garantire una trattazione esaustiva degli argomenti all'ordine del giorno.
5. Il C.C.M. può articolarsi in gruppi di lavoro su specifici temi, con particolare riferimento - ai sensi dell'art. 36 della L. R. n. 26/2006 - alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori e dell'AIDS, coinvolgendo le Associazioni che abbiano competenze specifiche in tali ambiti.

Art. 7 **Presidente**

1. Il Presidente del C.C.M., eletto dall'Assemblea delle Associazioni in sede di prima riunione, è individuato tra i rappresentanti delle Associazioni che compongono l'Assemblea.
2. Il Presidente:
 - Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea delle Associazioni di cui all'art. 5;
 - Convoca e presiede le riunioni del C.C.M. in Sezione plenaria, designando un delegato ove impossibilitato;
 - Stabilisce il calendario annuale degli incontri della Sezione plenaria, in modo tale da garantire la discussione in Sezione plenaria delle questioni maggiormente rilevanti emerse;
 - Fissa l'ordine del giorno dei singoli incontri.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente sarà sostituito da un Vicepresidente, anch'esso individuato tra i rappresentanti delle Associazioni che compongono l'Assemblea con i medesimi requisiti e modalità di nomina del Presidente.

Art. 8 **Ufficio di Segreteria**

1. Le funzioni di segreteria del C.C.M. sono svolte da un Ufficio di Segreteria così costituito:
 - Un dipendente dell'Azienda (ed un suo sostituto, in caso di assenza), individuato dal Direttore Generale tra gli operatori dell'URP aziendale;
 - Due rappresentanti delle Associazioni, che sono individuati dall'Assemblea delle Associazioni e forniscono supporto alle attività di segreteria a titolo completamente gratuito.
2. In caso di prolungata assenza ingiustificata dei componenti dell'Ufficio di Segreteria in rappresentanza delle Associazioni, il Responsabile dell'URP aziendale ne dà comunicazione al Presidente del C.C.M., che provvede alla relativa sostituzione.
3. L'Ufficio di Segreteria svolge i seguenti compiti:
 - a) Aggiornare periodicamente, sulla base delle comunicazioni della Direzione Generale dell'Azienda, l'elenco delle Associazioni che fanno parte dell'Assemblea di cui all'art. 5;

- b) Trasmettere le comunicazioni e predisporre i materiali occorrenti per i lavori del Comitato, gestire l'archiviazione delle pratiche;
- c) Fornire supporto operativo al Presidente del C.C.M. nell'attività di convocazione dell'Assemblea e delle Sezioni Plenaria del Comitato, anche attraverso la raccolta delle proposte per la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, la verifica delle deleghe conferite dalle Associazioni, la registrazione dell'ordine degli interventi, la registrazione di eventuali assenze ingiustificate dei rappresentanti delle Associazioni, la verbalizzazione delle riunioni.

Art. 9 **Svolgimento delle riunioni**

1. L'Azienda mette a disposizione del C.C.M. materiali, attrezzature e locali idonei allo svolgimento delle attività istituzionali delle diverse Sezioni del Comitato previste dal presente Regolamento.
2. Le riunioni della Sezione Plenaria del C.C.M. sono convocate dal Presidente del C.C.M., con il supporto dell'Ufficio di segreteria, mediante avviso da inviare ai singoli componenti almeno sette giorni prima della data di riunione. Alle singole riunioni del C.C.M. possono partecipare, sulla base di valutazioni di opportunità effettuate congiuntamente dal Direttore generale dell'Azienda e dal Presidente del C.C.M., esperti con competenze specifiche nelle materie all'ordine del giorno, ovvero rappresentanti di Enti locali coinvolti.
3. L'Associazione il cui rappresentante non si presenti alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, perde la legittimazione a far parte del C.C.M. per un periodo di almeno un anno, decorso il quale deve presentare nuova istanza di partecipazione al Comitato secondo le procedure di cui all'art. 9 del presente Regolamento. La comunicazione di assenza deve essere comunicata via mail o fax.
4. L'Azienda - attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - pubblica sul proprio sito web istituzionale le convocazioni ed i verbali di incontro delle riunioni delle Sezioni Plenaria del C.C.M in apposita sezione dedicata al C.C.M.

Art. 10 **Disposizioni di carattere economico-finanziario**

1. La partecipazione al C.C.M. ed alle sue articolazioni interne è a titolo gratuito e, per i dipendenti dell'Azienda, rientra fra i compiti istituzionali.
2. Alle spese di funzionamento del C.C.M. l'Azienda fa fronte con una quota-parte del Fondo Sanitario Regionale assegnato annualmente.

Art. 11
Norma di rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle superiori Disposizioni di Legge vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della Deliberazione di presa d'Atto ed approvazione all'Albo Aziendale.

Art. 12
Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione, le Associazioni che già compongono il C.C.M. aziendale hanno 120 giorni di tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento per presentare al Direttore generale dell'Azienda una nuova istanza di partecipazione al C.C.M., utilizzando apposito modello (allegato n. 1), completata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato n. 2), parti integranti dello stesso;
2. Decorsi i predetti 120 giorni, il Direttore Generale dell'Azienda procede allo scioglimento ed alla ricostituzione del C.C.M. nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, convocando la prima riunione dell'Assemblea delle Associazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Qualora il Direttore generale non provveda allo scioglimento, il C.C.M. decade automaticamente decorsi 150 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e va ricostituito.
3. L'attuale C.C.M., istituito e funzionante ai sensi del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 51 del 21 gennaio 2008 e modificato con deliberazione n. 1111 del 16 settembre 2011, è da ritenersi scaduto e non rinnovato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è prorogato di diritto fino alla sua ricostituzione:

ALLEGATI:

1. Richiesta di Accreditamento dell'Associazione di Volontariato/Organismo di Tutela al Comitato Consultivo Misto Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico – Giovanni XXIII di Bari.
2. Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Iscrizione a Registri o Albi (requisito conforme all'art. 4, comma 1, punto b) del regolamento)

- Registro regionale OdV (L. 266/1991 – L. R. 11/1994) _____

- Registro regionale APS (L. 383/2000 – L. R. 39/2007) _____

- Elenco regionale ONLUS (D. Lgs. 460/1997)) _____

- Albo regionale delle ass. no profit di genere (L. R. 7/2007; DGR 67/2008) _____

N. di iscrizione/anno _____ N. Atto di riferimento: _____

PRESIDENTE _____

DELEGATO c/o C.C.M. Azienda Osp. Univ. Policlinico – Giovanni XXIII (se diverso) _____

Recapito telefonico _____

E-mail _____

Data di scadenza degli Organi della Rappresentanza sociale: _____

N. di volontari operanti ad oggi: _____

Breve curriculum dell'associazione (principali attività svolte):

Fonti di finanziamento: _____

Si allega in copia:

- ✓ Atto costitutivo;
- ✓ Statuto vigente;
- ✓ Elenco nominativo dei componenti gli attuali Organi (nome, cognome, carica ricoperta, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail);
- ✓ Curriculum dettagliato di attività svolte;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Si dichiara inoltre:

- ✓ che all'interno dell'Associazione non vi sono come legali rappresentanti e/o come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari di rapporti di lavoro (sia subordinato che autonomo) con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Giovanni XXIII di Bari, né soggetti titolari della proprietà o della gestione di strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate con il S.S.R. operanti sul territorio provinciale in cui insiste l'Azienda ed eroganti prestazioni in favore di quest'ultima, ovvero soggetti titolari di rapporti di lavoro (sia subordinato che autonomo) con le predette strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate;
- ✓ di non avere convenzioni in atto con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Giovanni XXIII di Bari per l'erogazione di prestazioni in favore di quest'ultima che prevedano contributi e finanziamenti di qualsiasi genere da parte della stessa.

In fede

Luogo _____

Data _____

Il Presidente

FIRMA E TIMBRO DELL'ASSOCIAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ (cognome) (nome)

nato/a a _____ (____) il _____

residente a _____ (____) in via _____ N. _____

In qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato denominata:

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- ✓ di essere in possesso dei requisiti per l'accreditamento e di non incorrere nelle situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda previste dall'art. 4 del Regolamento aziendale per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo Misto l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Giovanni XXIII di Bari approvato con deliberazione n. del
- ✓ che i dati riportati nella richiesta di accreditamento al Comitato Consultivo Misto l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Giovanni XXIII di Bari corrispondono a verità;
- ✓ di non essere incorso in condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del D. Lgs n. 96/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

